

# SISTEMA TRIENNALE

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231

### PARTE GENERALE

Storico delle modifiche:

<b>Versione</b>	<b>Organo adottante</b>	<b>Data</b>
IV° Versione	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	24/02/2017
V° Versione	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	27/05/2019

## INDICE

PARTE GENERALE .....	3
Capitolo 1.....	3
1 La responsabilità penale degli enti .....	3
1.1 La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 .....	3
1.2 I reati presupposto.....	4
1.3 I destinatari del Modello.....	4
1.4 Gli obiettivi del Modello.....	5
1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa .....	5
1.6 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 .....	6
1.7 Responsabilità penale – l'interesse o il vantaggio.....	7
1.8 L'Organismo di Vigilanza .....	8
Capitolo 2.....	9
2 Il Sistema Triennale.....	9
2.1 Presentazione del Sistema Triennale .....	9
2.2 Organizzazione del Sistema Triennale .....	10
2.3 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione/Trasparenza.....	11
2.4 Coperture assicurative.....	13
Capitolo 3.....	14
3 Organismo di vigilanza .....	14
3.1 Natura e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza .....	14
3.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	15
3.3 Nomina, revoca, cause di decadenza .....	15
3.4 Funzioni e Poteri.....	17
3.5 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.....	18
3.6 Trasmissione e valutazione dei Flussi informativi .....	19
3.7 Sistema interno (alternativo) di segnalazione delle violazioni (cd. <i>Whistleblowing</i> ).....	20
3.8 Reporting dell'organismo di vigilanza verso il Vertice dell'ente .....	20
3.9 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	21
Capitolo 4.....	22
4 Formazione.....	22
4.1 Impegni e comunicazione nei confronti del personale.....	22
4.2 Formazione .....	22
4.3 Impegni per i membri degli Organi Sociali.....	22
4.4 Informativa a collaboratori e interlocutori .....	22
Capitolo 5.....	24
5 Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio .....	24
5.1 Funzioni del sistema disciplinare .....	24
5.2 Condotte rilevanti.....	24
5.3 L'Organismo di Vigilanza .....	25
5.4 Procedimento e misure disciplinari .....	25
5.5 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	28
5.6 Tipologie di condotte rilevanti e possibili sanzioni .....	29
6 Approvazione e revisione del modello .....	34
6.1 Approvazione del Modello .....	34
6.2 Revisione del Modello .....	34
6.3 Approvazione dei protocolli richiamati.....	34

# PARTE GENERALE

## Capitolo 1

### 1 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI

#### 1.1 La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito anche “il Decreto”), si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, fondazioni, consorzi, ecc., detti anche solamente “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi Enti, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. Quanto ai Reati societari sanzionati dal Decreto, è sufficiente che vi sia l’elemento dell’interesse, a nulla rilevando che l’Ente abbia tratto un profitto dalla commissione dell’illecito.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall’art. 27 Cost. precludeva la possibilità di giudicare ed eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l’obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell’ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

## **1.2 I reati presupposto**

In base al D.Lgs. 231/01, l'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal capo I Sezione III (artt. dal 24 al 25 duodecies) del D.Lgs. 231/01, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione richiamati dagli artt. 24, 25, 25-decies del D.Lgs. 231/01;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/01;
- delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter D.Lgs. 231/01;
- delitti contro la fede pubblica richiamati dall'art. 25-bis D.Lgs. 231/01;
- delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01;
- reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-quater D.Lgs. 231/01;
- i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili richiamati dall'art. 25-quater 1 D.Lgs. 231/01;
- delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01;
- reati di abuso di mercati previsti all'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01;
- reati transnazionali;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/01;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/01;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25-novies D.Lgs. 231/01;
- reati ambientali richiamati dall'art. 25-undicies del D.Lgs. 231/01;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati dall'art. 25-duododicies D.Lgs. 231/01;
- reati di razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01.

## **1.3 I destinatari del Modello**

Il Modello 231/2001 è rivolto in primo luogo a tutti i collaboratori interni, con particolare riferimento a quelli impiegati nelle attività "sensibili".

Le disposizioni sono indirizzate sia ai Soggetti apicali che ai loro Sottoposti, i quali vengono opportunamente formati e/o informati in merito ai contenuti del Modello stesso, per quanto di competenza.

Il Modello si rivolge anche ai collaboratori esterni (persone fisiche e persone giuridiche), nei confronti dei quali, quando possibile, viene raccolto in sede contrattuale l'impegno ad attenersi ai principi e alle regole stabilite quando svolgano attività a favore dell'ente.

I destinatari del Modello 231/2001, nello svolgimento delle proprie attività, devono attenersi:

- alle disposizioni legislative applicabili;
- al Codice Etico;
- alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- alle disposizioni specificatamente previste in sede di attuazione del Modello 231/2001;
- ai regolamenti e alle procedure interne definite dal sistema gestionale di Triennale, che comprendono anche il richiamo a norme e regolamenti esterni applicabili alle attività dell'ente.

#### **1.4 Gli obiettivi del Modello**

Il Modello 231/2001 di Triennale ha il principale scopo di definire regole organizzative volte a indirizzare i comportamenti da tenere nell'ambito delle attività individuate come sensibili, integrando o aggiornando le procedure e gli altri documenti del sistema di gestione dell'ente.

Tutto ciò con l'obiettivo di:

- rendere noto a tutti i destinatari interni ed esterni che eventuali comportamenti illeciti possono dare luogo a sanzioni penali per il singolo e sanzioni amministrativo/penali per l'ente;
- assicurare la correttezza dei comportamenti dei collaboratori (interni ed esterni) di Triennale e di tutti coloro che operano in nome o per conto dell'ente;
- rafforzare il sistema dei controlli interni, in modo da prevenire e contrastare la commissione dei reati;
- manifestare all'esterno le scelte in tema di etica, trasparenza e rispetto della legalità, che da sempre contraddistinguono l'operato di Triennale.

#### **1.5 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa**

Agli artt. 6 e 7 la norma prevede condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'Ente non può essere ritenuto responsabile qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- abbia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- gli autori del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e gestione adottato;
- non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri dell'Organo Amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.).

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Per sottoposti si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali.

Nella categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso.

Il Decreto prevede peraltro che il Modello di Organizzazione e Gestione da adottare quale condizione esimente risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento.

Tali requisiti si traducono di fatto nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **1.6 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01**

Nel caso di responsabilità amministrativa, oltre alle sanzioni derivanti da responsabilità personali, sono applicabili all'ente sanzioni diversificate e graduate in relazione al tipo di reato, secondo tre classi di gravità. In particolare, possono essere comminate:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, che possono comportare, tra l'altro: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto conseguito con l'illecito;
- pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero.

## 1.7 Responsabilità penale – l'interesse o il vantaggio

La responsabilità degli enti prevista dal D.Lgs. 231/01 ha natura penale (malgrado formalmente il decreto parli di responsabilità amministrativa derivante da reato), sulla scorta di quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria e di quanto univocamente ricavabile dai principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo circa la natura giuridica delle sanzioni e, quindi, degli illeciti per le quali sono comminate.

La Corte di Strasburgo (le cui sentenze, come è noto, integrano il diritto vivente che promana dalla C.E.D.U.) ha, infatti, più volte ribadito che, per qualificare come "penale" una disciplina, non si deve adottare una visione formale e puramente "nominalistica", bensì si deve guardare agli effetti sostanziali che essa produce, ponendo l'accento su alcuni indicatori quali: la natura e lo scopo delle sanzioni adottate, la afflittività, le modalità di esecuzione, nonché la qualificazione giuridica scelta dall'ordinamento interno e le modalità di comminazione della stessa.

Questo assunto di base ovviamente determinerà conseguenti considerazioni in ordine all'interpretazione da attribuire ai requisiti dell'interesse o del vantaggio dell'ente.

Va sottolineato che i due suddetti criteri sono alternativi (la c.d. interpretazione dualistica), e ciò sia perché il dato letterale è chiaro ponendo tra loro la disgiunzione "o", sia perché la lettura autonomistica di entrambi i parametri è chiaramente evincibile dalla Relazione di accompagnamento al Decreto 231/2001, in particolare ove si legge che "il richiamo all'interesse caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e si accontenta di una verifica *ex ante*", mentre il vantaggio da un verso "può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse", e dall'altro "richiede sempre una verifica *ex post*". In questi passaggi della Relazione di accompagnamento appare esplicitata in maniera abbastanza inequivoca l'intenzione del legislatore di non reputare affatto i due parametri come meri sinonimi o come parti di una endiadi, bensì di considerarli, al contrario, come due concetti ben distinti e separati.

Tale interpretazione ha poi trovato conferma nella sentenza della Cassazione, sez. II, 20 dicembre 2005 ove si ribadisce che il termine "interesse" fa riferimento ad una valutazione *ex ante* della corrispondenza o meno tra l'interesse soggettivo della persona fisica autore del reato e quello dell'Ente, mentre il termine "vantaggio", invece, riguarda l'accertamento *ex post* del beneficio effettivamente ottenuto dall'ente in seguito alla commissione del reato.

Al fine di riempire di contenuto i criteri di "interesse o vantaggio", indicati dall'art. 5 citato quali necessari presupposti per configurare la responsabilità dell'ente, è giocoforza indispensabile richiamare quanto affermato e cioè che si è di fronte ad una responsabilità di natura penale, che in base ai principi costituzionali deve connotarsi necessariamente di un profilo di colpevolezza, non potendosi quindi dare accesso a forme più o meno implicite di responsabilità oggettiva o da posizione.

In forza di queste considerazioni non si può condividere l'interpretazione fornita da una parte minoritaria della dottrina, secondo cui l'interesse dell'ente sia configurabile ogni qual volta si accerti che il fatto sia stato commesso da un soggetto qualificato nell'ambito delle sue funzioni, dal momento che ogni soggetto qualificato agisce di regola, in base al principio della c.d. immedesimazione organica, nell'interesse dell'ente stesso, con

esclusione, perciò, della responsabilità dell'ente solo nei casi in cui l'autore del reato ha agito invece solamente per perseguire un suo interesse personale.

Questa interpretazione escluderebbe qualunque funzione selettiva dell'art. 5 citato nell'individuazione delle ipotesi di responsabilità in caso di reati colposi, a differenza di quanto invece avviene per i reati dolosi.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente si può riscontrare la sussistenza del requisito dell'interesse, nei casi in cui si dimostra una tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare.

Con riguardo invece al requisito alternativo del vantaggio, esso appare strutturato in termini oggettivi, tant'è che si afferma esso vada verificato ex post, anche a prescindere dalla sussistenza di un profilo di colpevolezza soggettiva in capo all'autore del reato penale.

Tuttavia anche in questo caso al fine di evitare surrettizie forme di responsabilità oggettiva, si ritiene che il vantaggio dell'ente possa configurare la responsabilità ai sensi dell'art. 5 citato, solo ove sia al contempo riscontrabile un profilo di c.d. "colpa nell'organizzazione", come descritta dai successivi artt. 6 e 7, giacché appare necessario escludere dal novero delle ipotesi di responsabilità dell'ente tutti quei casi in cui un qualsivoglia vantaggio, si sia realizzato in maniera del tutto fortuita.

### **1.8 L'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e di aggiornamento del Modello.

Tale organismo deve essere interno all'Ente (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/01), deve svolgere attività specialistiche che presuppongano la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione. Per tali motivi l'Organismo di vigilanza deve vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli e un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché di un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

Lo stesso non può pertanto essere fatto coincidere con l'Organo Amministrativo, in quanto organo dotato di poteri consultivi, propositivi e di vigilanza, né con il Collegio Sindacale, che non rispetta i caratteri di continuità di azione e di struttura interna, ma deve essere posizionato in un contesto di organigramma e di linee di riporto che gli garantiscano la necessaria autonomia.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di vigilanza sarà coadiuvato dalle singole Funzioni e potrà essere supportato da uno staff dedicato (selezionato, anche a tempo parziale, per compiti specifici), o delegato a consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza è dedicato uno specifico capitolo a cui si rimanda per la descrizione peculiare dei requisiti e delle funzioni.



# Capitolo 2

## 2 IL SISTEMA TRIENNALE

### 2.1 Presentazione del Sistema Triennale

“La Triennale di Milano”, un tempo Ente Autonomo, fu trasformata in Fondazione con il decreto legislativo 20.07.1999, n.273. Sono oggi partecipanti di diritto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed il Comune di Milano, mentre sono partecipanti istituzionali la Regione Lombardia e la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Lodi e Monza e Brianza. Vi sono inoltre dei partecipanti sostenitori quali ad esempio gli Amici della Triennale.

Il suo Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri. La sua missione è svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale ed interdisciplinare, di rilievo nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive, del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della produzione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono.

Nel 2003 venne istituita *Triennale Servizi s.r.l.* (socio unico la Fondazione Triennale) che ha per oggetto l'attività di promozione e di realizzazione di attività commerciali, strumentali, accessorie e connesse agli scopi istituzionali della Fondazione “La Triennale di Milano” così come definiti dall'art. 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 20.07.1999, N. 273 recante le norme di trasformazione in Fondazione dell'ente autonomo “La Triennale di Milano”.

Nel 2007 la Fondazione La Triennale di Milano costituisce la *Fondazione Museo del Design* al fine di meglio perseguire la tutela e la promozione del design italiano e di consentire la più ampia partecipazione di enti e soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare le migliori produzioni del design italiano non solo del passato ma anche della contemporaneità. Sono oggi soci della Fondazione la Regione Lombardia, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano.

Nel 2016 viene istituita, da la Fondazione La Triennale di Milano, la *Fondazione CRT/Teatro dell'Arte* allo scopo di promuovere l'ideazione, la progettazione, la produzione e la diffusione di forme drammaturgiche innovative ed in generale la diffusione dell'arte e della pratica teatrale. Promuove inoltre attività musicale, di danza, cinematografica, delle arti visive e spettacoli in genere nelle forme della multidisciplinarietà e della contaminazione tra i diversi linguaggi espressivi. Sono Partecipanti della Fondazione CRT/Teatro dell'Arte: Fondazione La Triennale di Milano, Fondazione Museo del Design, Ponderosa s.r.l. e il sig. Antonio Tazartes.

Queste quattro unità, formalmente distinte e dotate ciascuna di un proprio organo amministrativo, hanno personale e funzioni profondamente interconnesse, come regolato da contratti infragruppo. Per questa ragione si parla di *Sistema Triennale* così che le tre Fondazioni e la società a responsabilità limitata Triennale Servizi s.r.l. non possono che essere esaminate congiuntamente per quanto riguarda la gestione della loro attività.

Nel presente documento quindi e nel Modello Organizzativo Parte Speciale, il Sistema Triennale viene denominato anche “Triennale” ovvero “Ente” o “Enti”. Ogniqualevolta un riferimento normativo, un protocollo o un controllo sia riferibile solo ad una o ad alcune unità e non a tutte e quattro, ciò viene specificamente indicato.

## **2.2 Organizzazione del Sistema Triennale**

In questo paragrafo è descritta l’organizzazione del Sistema Triennale con particolare riguardo ai Servizi trasversali alle quattro unità, a quelli specifici di ogni unità, a quanto attuato per rispondere alla richiesta di trasparenza, alle sue procedure interne, alla classificazione dei suoi stakeholders.

### **2.2.1 Direzione e Servizi**

Il Direttore Generale di La Fondazione Triennale di Milano, in base a quanto previsto dai rispettivi statuti, ricopre il medesimo ruolo nelle due Fondazioni controllate (CRT e Museo del Design) ed è da consuetudine l’amministratore delegato della società Triennale Servizi S.r.l.

È nominato, su indicazione del Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione attraverso delibera che viene successivamente ratificata dal Ministro dei beni per le attività culturali e dal Mef. Il mandato ha durata di quattro anni, ed è rinnovabile per un ulteriore mandato.

Risponde al Direttore Generale il Direttore Operativo cui fanno riferimento le diverse Direzioni operative.

Il Sistema Triennale è articolato nelle seguenti Direzioni trasversali ai singoli Enti.

Amministrazione e Controllo la cui funzione è quella di occuparsi della gestione amministrativa (ricavi e pagamenti, stipendi e incarichi di collaborazione).

Produzione Culturale che si articola in:

- i) Mostre, dedicato alla produzione delle Mostre della Fondazione;
- ii) Collezione permanente, che si occupa dell’Archivio degli oggetti del Museo, delle eventuali acquisizioni e della gestione dei prestiti ad altre istituzioni;
- iii) Laboratorio Restauro, dedicato al Restauro degli oggetti del Design italiano e artistici in genere e alla predisposizione dei *condition report*;
- iv) Eventi, che coordina gli Eventi Culturali (Conferenze, coproduzioni, ospitalità, etc).

Promozione Culturale a sua volta suddivisa in:

- i) Area Marketing e Fundraising, che si occupa di sponsorship e concessioni con la funzione di gestire le sponsorizzazioni;
- ii) Servizi al pubblico ed *Education*, (scuole, turismo, gruppi, membership, ticketing, customer service) con la funzione di gestire i rapporti con il pubblico;
- iii) Mediatori Culturali.

Affari Istituzionali che si articola in:

- i) Affari Generali, che si occupa dell'attività di staff alla Direzione Generale, della gestione del Protocollo, dell'inventario, della gestione dell'Albo Fornitori, dei servizi aggiuntivi e, in generale, del Coordinamento delle attività a supporto della Direzione Generale;
- ii) Personale, che segue la gestione del personale (controllo presenze, congedi e malattie);
- iii) Ufficio Tecnico, che si occupa della gestione di tutti i servizi tecnici (civili e impiantistici) necessari alla manutenzione e miglioramento del Palazzo e delle pertinenze con particolare riguardo alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, all'approvazione di variante in corso d'opera e contabilità lavori;
- iv) Biblioteca del Progetto, la cui funzione tra le altre è quella di acquisire in proprietà o in comodato uso materiale da privati per la propria Collezione interna.

Comunicazione a sua volta suddivisa in:

- i) Segreteria organizzativa;
- ii) Ufficio stampa e P.R. la cui funzione è quella di occuparsi dei rapporti con la stampa;
- iii) Comunicazione Digital che segue ed aggiorna i Social e il Sito web;
- iv) Grafica Progettazione.

Esposizione Internazionale è un ufficio di responsabilità diretta del Direttore Operativo, per la gestione dei rapporti con il BIE e l'organizzazione delle attività afferenti le Esposizioni Internazionali che hanno cadenza triennale.

Sono esplicitamente dedicati alla **Fondazione CRT / Teatro dell'Arte** i seguenti servizi operanti alle dirette dipendenze del Direttore Operativo ed inseriti all'interno della Direzione Coordinamento generale:

- i) Produzione e organizzazione, che si occupa delle produzioni e delle ospitalità delle compagnie e dell'organizzazione generale del teatro;
- ii) Comunicazione e Promozioni, che si occupa di comunicazione e promozione delle attività del teatro online e offline;
- iii) Ufficio tecnico, che si occupa della gestione di tutti i servizi tecnici necessari alla manutenzione e alla messa in scena degli spettacoli, degli allestimenti delle produzioni e delle ospitalità del teatro;
- iv) Personale tecnico.

Vi è un Curatore Artistico (contratto di prestazione di opera intellettuale) che idea, definisce, programma e realizza progetti di spettacolo, sovrintende la produzione e coordina le attività degli uffici, in stretta collaborazione con il Direttore Generale.

### **2.3 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione/Trasparenza**

Ai fini della legislazione per la prevenzione della corruzione, Triennale è un "ente di diritto privato in controllo pubblico".

Per questo la Fondazione, pur non essendo una pubblica amministrazione, rispetta, in quanto compatibili, le regole stabilite

- dalla legge 6 novembre 2012, n.190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*),

- dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e
- dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*).

Alla luce di detta normativa, l'Ente ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza – nella persona del Direttore Generale - ed ha adottato un Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) i cui obiettivi, da perseguire con le modalità di prevenzione di cui dalla L. 190/2012, sono i seguenti:

1. ridurre la possibilità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Le aree considerate a rischio dal P.T.P.C. sono attualmente le seguenti:

- a) selezione e progressione del personale;
- b) affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi);
- c) adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati);
- d) assegnazione delle concessioni di spazi per eventi, manifestazioni ed iniziative;
- e) attività di *fund raising* - sponsorizzazioni.

L'art. 26 del P.T.P.C. prescrive un coordinamento tra lo stesso ed il Modello Organizzativo al fine di attuare un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi, gestionali e di controllo in grado di garantire che l'attività dell'Ente sia svolta nel rispetto dei criteri di trasparenza, integrità e legalità. Per le suddette ragioni l'OdV nello svolgimento della propria attività di controllo si deve interfacciare con il Responsabile della prevenzione della corruzione così da poter coordinare l'azione di controllo per la prevenzione dei Reati avverso la Pubblica Amministrazione.

Triennale segue inoltre le “*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*”, emanate da ultimo il 20/11/2017 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

In ottemperanza alle citate Linee guida, Triennale ha istituito un’apposita sezione del sito *web* dedicata alla Trasparenza (<https://www.triennale.org/trasparenza/disposizioni-generalii/>) in cui, in apposite sotto-sezioni, pubblica i dati relativi, tra l’altro, a:

- Struttura amministrativa (per tutti gli Enti, elenco componenti Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Direttore Generale e Comitato

- Artistico con indicazione del Profilo e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di ciascuno);
- Gare d'appalto (elenco di quelle previste a breve con invito ad iscriversi all'Albo fornitori ed elenco delle gare concluse dal 2015 con indicazione dell'aggiudicatario e dell'importo aggiudicato);
  - Consulenti e collaboratori (dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per i consulenti incaricati nell'anno precedente, i compensi lordi per gli incarichi di consulenza suddivisi per Ente e per anno a partire dal 2013);
  - Albo fornitori (modalità di iscrizione e elenco nominativi iscritti suddivisi per settore);
  - Avvisi bandi e concorsi (elenco dei bandi in essere o appena chiusi);
  - Sponsorizzazioni (iter per le offerte di sponsorizzazioni da parte di privati);
  - Bilanci (situazioni patrimoniali e relazioni di esercizio per ciascun Ente dal 2014 in poi e relazione sul bilancio dal 2006 al 2013 di Triennale);
  - Società controllate (utili/perdite di esercizio per ciascuna controllata, contributi incassati da CRT);
  - Personale (normativa di riferimento, tasso presenze, costo annuale, accordo sindacale di incentivazione).

Sul sito vengono altresì date indicazioni per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo n.33/2013 attraverso l'indirizzo mail [accessocivico@triennale.org](mailto:accessocivico@triennale.org).

#### **2.4 Coperture assicurative**

Triennale è tutelata con le seguenti coperture assicurative:

- Incendi (danno diretto);
- Incendi (danno indiretto);
- Rc amministratori;
- Viaggi e trasferte.

# Capitolo 3

## 3 ORGANISMO DI VIGILANZA

### 3.1 Natura e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Come previsto dal D.Lgs. 231/01, al fine di contenere la responsabilità di un ente, oltre all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione dei reati considerati da tale normativa, è necessaria l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. B), interno allo stesso ente e munito di specifici poteri, a cui affidare il compito di vigilare sull'osservanza e il funzionamento del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento e gestire le segnalazioni.

L'Organismo di Vigilanza per garantire la propria autonomia ed indipendenza deve essere collocato al massimo vertice e dotato di risorse specifiche.

La scelta dei soggetti a cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo deve avvenire in modo da garantire in capo all'Organismo i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

Il D.Lgs. 231/01 nel definire funzione e compiti dell'organismo di vigilanza ne delinea anche i caratteri che sono essi stessi condizione indispensabile per lo svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'organismo di vigilanza deve essere dotato dei caratteri:

- dell'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale,
- della professionalità,
- della continuità d'azione.

#### ***a) Autonomia e indipendenza***

**I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.**

Al fine, di garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, l'Organismo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Ente, informando della propria attività, su richiesta, il Collegio Sindacale.

Inoltre, la composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi componenti dev'essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni.

È, infine, necessario che l'eventuale membro interno dell'OdV non sia coinvolto in funzioni a rischio reato.

#### ***b) Professionalità e conoscenza della realtà dell'Ente***

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività dell'Ente.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

### **c) Continuità d'azione**

L'OdV deve infine:

- vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- verificare l'effettiva attuazione del Modello curandone il costante aggiornamento;
- essere referente qualificato, costante e *super partes*, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni, la diffusione nel contesto dell'ente della conoscenza e della comprensione del Modello.

### **3.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

Sulla base di queste considerazioni, Triennale ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico. Il rappresentante dell'OdV andrà scelto all'esterno del Sistema Triennale, tra persone di consolidata esperienza in materia.

Tale soluzione appare, al momento dell'adozione del presente Modello, come quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto.

### **3.3 Nomina, revoca, cause di decadenza**

Il componente dell'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV resta in carica per una durata di tre esercizi dalla data della nomina o per la diversa durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata:

1. dall'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità secondo il presente Modello;
2. dall'assenza di precedenti giudiziari riferibili ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 che il soggetto nominato riferirà al Cda con autocertificazione scritta.

Il soggetto che è stato individuato quale membro dell'Organismo di Vigilanza, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare al Consiglio di Amministrazione, se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello; dovrà, altresì, dichiarare di non aver subito procedimenti penali per i reati presupposti, di non essere sottoposto a misure cautelari, di non essere sottoposto ad indagini penali per i reati presupposti.

In conseguenza di ciò, il Consiglio di Amministrazione potrà riservarsi di valutare tale posizione. In tale contesto, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori di Triennale;
- b) intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con Triennale, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- c) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della

riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, omicidio e lesioni; ecc.);

- f) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- g) essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- a) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all'Organismo;
- b) l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;
- c) l'assenza a tre o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- d) l'aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.Lgs. 231/01, o in altri documenti societari ovvero, comunque, previsti *ex lege*;
- e) ogni altra giusta causa.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, sentiti gli altri membri dell'Organismo e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea dei Soci in occasione della prima assemblea utile.

Eguale, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione di Triennale, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione di Triennale deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Qualora la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga nei confronti del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Triennale, sentito il Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D.Lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione di Triennale, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca del componente dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione di Triennale, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, può disporre la sospensione dalle funzioni del membro dell'Organismo che abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;



- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione di Triennale provvederà alla nomina di un Organismo supplente.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca del componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione di Triennale deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

### **3.4 Funzioni e Poteri**

L'OdV opererà secondo quanto previsto da un proprio Regolamento, approvato dall'Organismo stesso e trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione né del Consiglio di Amministrazione, il quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità.

L'OdV, come previsto dal Decreto, deve:

1. vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza dello stesso con le procedure realmente seguite;
2. valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati a fronte dell'evoluzione e dei cambiamenti attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali Reati;
3. proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

A tale scopo, l'OdV:

- verifica la coerenza al Modello delle attività di controllo assegnate ai responsabili operativi e la segnalazione tempestiva di eventuali anomalie e disfunzioni rilevate;
- effettua il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico e promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso;
- verifica anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati e agli standard di *best practice* dei criteri e delle tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti;
- verifica costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- richiede verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di Reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- supporta alla predisposizione e alla integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi e allo sviluppo dei comportamenti corretti nell'ambito delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- supporta nelle attività di aggiornamento del Modello in conformità all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi delle attività dell'ente;
- segnala alle funzioni competenti le eventuali violazioni delle procedure o dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico;
- supporta iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e ne effettua il monitoraggio;
- valuta periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi ad esso destinati.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento dell'ente;
- gode di ampi poteri ispettivi avvalendosi anche sia del supporto e della cooperazione delle Funzioni sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- si avvale di risorse economiche, stanziare su sua indicazione nel budget annuale, alle quali avrà accesso, rendicontandone di volta in volta al Consiglio di Amministrazione; per ulteriori esigenze derivanti dalla sua attività, farà espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di risorse economiche aggiuntive;
- può richiedere o rivolgere informazioni o comunicazioni al Consiglio di Amministrazione o a singoli membri dello stesso.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le Funzioni di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati su di appositi registri detenuti dallo stesso OdV.

### 3.5 Flussi informativi verso l'organismo di vigilanza

L'OdV, ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di Triennale ai sensi del Decreto.

I Flussi informativi sono di quattro tipi:

- a. le **Segnalazioni** che dovranno essere formulate in forma scritta (anche via mail) ed hanno ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Le Segnalazioni non sono soggette a specifica periodicità e sono inviate in ogni momento, ove se ne verificano le condizioni da parte di qualunque destinatario del Modello.
- b. le **Schede di Evidenza** contenenti l'attestazione annuale da parte di ciascun Responsabile in merito all'esistenza o meno di eventuali anomalie/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello che dovranno essere trasmesse con periodicità annuale. Si fa presente che, ciascun responsabile qualora ricorrano i presupposti, ha poi lo specifico obbligo di informare con tempestività, l'Organismo, in merito ad ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata, usando il modulo Scheda.
- c. i **Flussi Informativi Specifici** che verranno richiesti dall'OdV e dovranno essere trasmessi secondo le tempistiche indicate;
- d. le **Informazioni Rilevanti** che dovranno essere trasmesse "ad evento" o a cadenza semestrale. Di seguito viene riportato un elenco non esaustivo delle comunicazioni che l'Ente deve effettuare nei confronti dell'OdV:
  - copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti dell'Ente o che, comunque, coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie l'Ente;
  - provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati presupposto di cui al capitolo 4 ex Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- segnalazioni inoltrate all'Ente dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'ente nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare e, eventualmente, sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- violazioni del Codice Etico;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi rilevanti;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri, dell'Organigramma societario, delle Procedure, delle Policies e del DVR;
- le eventuali comunicazioni del soggetto incaricato della revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'Ente;
- le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- le operazioni straordinarie;
- la richiesta e l'assegnazione di contributi, erogazioni pubbliche, finanziamenti;
- le ispezioni da parte della Pubblica Autorità;
- i verbali ed i report degli audit interni ed esterni, della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs.81/08;
- gli infortuni ed i mancati incidenti;
- i richiami e le sanzioni comminate ai Dipendenti;
- le emissioni anomale, gli sversamenti o qualsiasi evento disfunzionale che possa arrecare nocimento all'ambiente circostante;
- gli acquisti effettuati in deroga alle procedure;
- i report relativi ai procedimenti giudiziari in corso in cui l'Ente è parte attiva o passiva.

Resta inteso che l'Ente ha l'obbligo di inviare all'OdV gli ulteriori documenti, report, notizie di cui il medesimo Organismo farà richiesta a prescindere da quanto sopra elencato.

### **3.6 Trasmissione e valutazione dei Flussi informativi**

Le Segnalazioni devono essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo *organismo.vigilanza@triennale.org*.

Gli altri Flussi informativi – dunque ad esclusione delle Segnalazioni – devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica segnalato dall'OdV all'Ente.

Nell'ambito delle e-mail di trasmissione, nell'oggetto, deve essere specificata la natura del flusso (segnalazione; scheda di evidenza; flusso informativo specifico; informazione rilevante).

Nell'ipotesi di invio di "Segnalazioni", è facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della stessa e/o il responsabile della presunta violazione.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del

segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Triennale o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi e dagli Uffici societari competenti.

L'OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

I flussi informativi sono archiviati e conservati secondo la loro "natura" (Segnalazioni; Schede Evidenza; Flussi Specifici; Informazioni Rilevanti).

### **3.7 Sistema interno (alternativo) di segnalazione delle violazioni (cd. *Whistleblowing*)**

L'art. 2 della Legge 179 del 2017 ha introdotto il cosiddetto *Whistleblowing* che ha inserito, all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e dunque le *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei detti soggetti* possono inviare, a **tutela dell'integrità dell'Ente**, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'indicato canale di segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

Come previsto dalla *Procedura Sistema interno di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)*, tale canale di segnalazione viene gestito dal Responsabile appositamente in caricato dall'Ente che ha il compito preliminare di ricevere, esaminare e valutare le segnalazioni ricevute e successivamente di classificare le suddette segnalazioni ("da archiviare", "fondate", "in mala fede", "da approfondire").

Per ogni segnalazione il Responsabile deve altresì predisporre una breve relazione contenente le risultanze e gli esiti delle precedenti attività. Tali relazioni devono essere trasmesse con la cadenza determinata (oppure immediatamente nei casi più gravi) al CdA che deciderà l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il presente Modello prevede, come specificato nel capitolo 5. che segue, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante nonché sanzioni nei confronti del Segnalante che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Segnalante è tutelato da qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione o altro atto sleale aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (impregiudicata l'eventuale responsabilità penale e disciplinare).

### **3.8 Reporting dell'organismo di vigilanza verso il Vertice dell'ente**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del CdA, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, l'OdV presenta una relazione annuale sulle attività svolte corredata

dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche.

### **3.9 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel Modello sarà conservato dall'Organismo di Vigilanza in un'apposita banca-dati informatica e cartacea, nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza che ne possano aver diritto, previa autorizzazione dell'Organismo stesso e con immediata informazione al Consiglio di Amministrazione di Triennale e al Collegio Sindacale.

# Capitolo 4

## 4 FORMAZIONE

### 4.1 Impegni e comunicazione nei confronti del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, Triennale promuove la corretta conoscenza e divulgazione tra tutte le risorse presenti all'interno dell'Ente e tra quelle in via di inserimento la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

Le procedure e le regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse presenti all'interno dell'ente.

La comunicazione avviene sia tramite affissioni su bacheche, e-mail a tutti gli interessati, sia mediante consegna di documentazione e note informative interne dedicate all'argomento, ovvero tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del responsabile della Funzione di riferimento che ne assicura la divulgazione.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico disponibili in rete sulla Cartella Pubblica dell'ente (sul sito internet di Triennale è pubblicata solo la Parte generale del Modello) e sono tenuti ad adeguarsi rigorosamente all'osservanza delle procedure e delle regole predette.

### 4.2 Formazione

Triennale promuove la conoscenza del Modello e del Codice Etico, delle relative procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i destinatari del Modello che sono, pertanto, espressamente tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

A tal fine, Triennale organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico.

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dell'Organismo di Vigilanza dei nominativi dei presenti. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza potrà prevedere specifici controlli, anche a campione o attraverso test di valutazione/autovalutazione, volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'efficacia della formazione erogata.

### 4.3 Impegni per i membri degli Organi Sociali

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, riceveranno in comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.

### 4.4 Informativa a collaboratori e interlocutori

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse ed assicurate anche nei confronti dei Collaboratori.

Si prevedono, inoltre, per tutti i Collaboratori, Fornitori e gli Interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.

Ogni comportamento posto in essere dai partners commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Fondazione.

Triennale rende disponibile il proprio Codice Etico a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività anche attraverso il proprio sito internet.

# Capitolo 5

## 5 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

### 5.1 Funzioni del sistema disciplinare

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, elemento fondamentale per l'effettività del Modello è la previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte.

La predisposizione di adeguate misure disciplinari volte a prevenire e, ove necessario, a sanzionare le eventuali violazioni delle regole di cui al presente Modello, costituisce, infatti, parte integrante e fondamentale del Modello stesso e ha lo scopo di garantirne l'effettività. In particolare, tale sistema definisce le sanzioni e le modalità applicative da intraprendere nei confronti dei soggetti (dipendenti o terze parti) responsabili di comportamenti illeciti o di violazione delle norme contenute nei documenti di cui si compone il Modello.

Il Sistema disciplinare, individuate le possibili infrazioni, descrive le tipologie di sanzioni applicabili, differenziate in base alla categoria di appartenenza del soggetto responsabile dell'illecito, tenuto conto delle leggi vigenti che regolano i rapporti di lavoro. In particolare:

- “*in primis*” si fa riferimento ai diversi Contratti nazionali collettivi che disciplinano le diverse categorie di appartenenza dei lavoratori;
- Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 Sanzioni disciplinari;
- Legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali);
- Libro V Codice Civile, art. 2104 Diligenza del Prestatore di lavoro, art. 2105 Obbligo di fedeltà, art. 2106 Sanzioni disciplinari, art. 2118-2119 Licenziamento con e senza preavviso, art. 2392 Responsabilità (degli Amministratori) verso l'Ente, art. 2407 Responsabilità (dei Sindaci), art. 2409 Denuncia al Tribunale, art. 2409-sexies Responsabilità (dei controllori e delle società di revisione);

L'applicazione del sistema sanzionatorio consegue alla violazione delle disposizioni del Modello; pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ovvero una violazione del Codice Etico dell'Ente.

### 5.2 Condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazione del Modello tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

In generale, costituisce illecito disciplinare:

- a) la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- b) il mancato esercizio delle funzioni di vigilanza sul funzionamento, osservanza e aggiornamento del Modello;
- c) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nel Modello (Parte Speciale);
- d) la violazione degli obblighi di direzione e vigilanza;



- e) mancato tempestivo intervento per eliminare le violazioni del Modello e/o impedire la realizzazione dei reati presupposto;
- f) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure e nei protocolli di cui al Modello;
- g) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- h) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
- i) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o danno ambientale;
- j) violazione della tutela dell'anonimato del segnalante relativamente alle segnalazioni di cui al paragrafo 3.7;
- k) segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.

Costituisce in ogni caso illecito disciplinare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, ogni violazione da parte dei lavoratori subordinati dell'Ente delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

Per quanto attiene le sanzioni disciplinari stabilite per le infrazioni relative alla prevenzione e alla sicurezza dei luoghi di lavoro la competenza decisionale è rimessa al soggetto che possa qualificarsi come "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008, il potere disciplinare è rimesso invece al CdA.

Alla fine del presente capitolo 5. è presente una tabella in cui viene effettuata un'elencazione esemplificativa delle condotte censurabili e delle sanzioni applicabili, differenziate a seconda della categoria di soggetti che commettono l'infrazione.

### **5.3 L'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue attività di vigilanza e controllo sull'osservanza del Codice Etico e del Modello organizzativo, può segnalare o richiedere all'Organo Dirigente o agli Amministratori dell'Ente l'applicazione delle sanzioni.

Ogni contestazione di addebito disciplinare deve essere comunicata senza ritardo all'Organismo di Vigilanza.

Qualora l'Organismo di Vigilanza, su suo insindacabile giudizio, ritenga che la violazione contestata sia rilevante ai fini dell'esposizione dell'Ente al rischio di procedimento ex D.Lgs. 231/01, lo stesso è chiamato a rendere parere, previo svolgimento di eventuale attività istruttoria, in ordine al rischio cui l'Ente è esposta.

### **5.4 Procedimento e misure disciplinari**

#### **5.4.1 Lavoratori subordinati (non Dirigenti)**

La violazione delle regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. A tali comportamenti si applicano pertanto le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari previste dal CCNL, dal Codice Civile e dallo Statuto dei Lavoratori.

In particolare, per i dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono previsti i seguenti provvedimenti:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio (nei limiti stabiliti dal CCNL) per non più di 10 giorni;
- adibizione ad un'altra funzione;
- licenziamento per giustificato motivo o giusta causa (nei casi previsti dalla legge).

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni competenti.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono quelli previsti nel precedente paragrafo 7.2 *Condotte rilevanti* e dunque il mancato rispetto di quanto previsto dal Modello (ad esempio flussi verso l'OdV), delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso (indipendentemente dal fatto che esponcano, o meno, l'Ente ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di un Reato) e del Codice Etico adottato dall'Ente.

L'Organo o la funzione competente, sentito eventualmente il parere dell'OdV, valuta l'opportunità di comminare una sanzione e provvede a darne comunicazione a colui che ha commesso la violazione. Quest'ultimo ha diritto di essere sentito in contraddittorio a seguito del quale l'Organo si pronuncerà definitivamente sulla sanzione.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente; all'eventuale esistenza di altri precedenti disciplinari a carico dello stesso; all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

#### **5.4.2 Membri del Consiglio di Amministrazione, Amministratori, Revisori, Sindaci, Membri dell'OdV**

In caso di violazione del Modello da parte dei soggetti in esame il soggetto o l'organo che viene a conoscenza della violazione da parte di uno o più soggetti informa il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito eventualmente il parere dell'OdV, valuta l'opportunità di comminare una sanzione e provvede a darne comunicazione a colui che ha commesso la violazione ed ai soci. Colui che ha commesso la violazione ha diritto di essere sentito in contraddittorio a seguito del quale il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà definitivamente sulla sanzione impegnandosi a darne informativa alla successiva assemblea.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto, all'eventuale esistenza di altri precedenti disciplinari, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- rimprovero scritto;
- sospensione della carica per un periodo di tempo che va da uno a sei mesi;
- riduzione del bonus/premio previsto dal contratto di lavoro/collaborazione;
- limitazione dei poteri/deleghe attribuite;
- revoca dell'incarico.

#### **5.4.3 Dirigenti Apicali e Dirigenti con delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008**

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai Dirigenti apicali, dall'Amministratore Delegato e dai Dirigenti con delega di funzioni ai sensi del d.lgs. 81/2008, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono sanzionate, dal Consiglio di Amministrazione, come segue:

- il rimprovero scritto, in caso di violazioni non gravi;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tali violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività dell'Ente;
- revoca dell'incarico;
- il licenziamento con o senza preavviso, in caso di grave violazione del Codice o del Modello a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

Il soggetto destinatario della sanzione ha diritto di essere sentito in contraddittorio prima della definitiva comminazione della sanzione.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti dell'Ente, o in apposita lettera sottoscritta per accettazione, deve essere fatto un rinvio per *relationem* alle prescrizioni del Modello e alle sanzioni loro applicabili caso di inadempimento.

#### **5.4.4 Collaboratori, consulenti e terze parti**

Ogni violazione di quanto previsto dal Modello delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (ad esempio penali), nonché ai sensi delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In mancanza di specifiche previsioni sono applicabili le seguenti sanzioni:

- rimprovero scritto;
- sospensione dall'attività per un determinato periodo di tempo;
- risoluzione del contratto per giusta causa.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Chiunque venga a conoscenza di una violazione da parte di un collaboratore o di un consulente lo comunica al CdA che, sentito eventualmente il parere dell'OdV, valuta l'opportunità di comminare una sanzione e provvede a darne comunicazione al

collaboratore o al consulente. Quest'ultimo ha diritto di essere sentito in contraddittorio a seguito del quale il CdA si pronuncerà definitivamente sulla sanzione.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto, all'eventuale esistenza di altri precedenti disciplinari, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti di altro soggetto i quali lavorano nell'organizzazione dell'Ente in base a una delle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 276/2003 (somministrazione di lavoro e distacco), la società somministrante o distaccante deve obbligarsi contrattualmente a far rispettare il Modello ai propri dipendenti impiegati presso l'Ente, con la conseguenza, in difetto, del pagamento di penali o della risoluzione del rapporto contrattuale.

### **5.5 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e dei Collaboratori e Consulenti in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, (o alla ragionevole convinzione di commissione), di reati posti in essere da Dipendenti e Collaboratori, e di violazioni a quanto previsto dal Modello Organizzativo, di cui essi siano venuti a conoscenza.

**Le segnalazioni devono pervenire all'OdV in forma non anonima, indirizzandole all'indirizzo di posta elettronica ad esso riservato organismo: [organismo.vigilanza@triennale.org](mailto:organismo.vigilanza@triennale.org).**

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate in mala fede.

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. I Collaboratori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto dell'Ente, devono effettuare la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV comunica al CdA o all'Assemblea dei soci le segnalazioni ricevute.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Destinatari del Modello Organizzativo devono immediatamente trasmettere all'OdV (con la modalità che ritengono più opportuna) le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità Giudiziaria o di Controllo, dai quali si evinca lo svolgimento o l'avvio di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano l'Ente o suoi Dipendenti e Collaboratori;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (come i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

## 5.6 Tipologie di condotte rilevanti e possibili sanzioni

<b>Tipologie di condotta dei lavoratori subordinati</b>	<b>Possibili sanzioni da valutare in relazione ai Contratti Collettivi applicabili</b>
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative;	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad un'altra funzione Licenziamento
Inosservanza delle Modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto;	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad un'altra funzione Licenziamento
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto;	Rimprovero scritto Multa
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel Modello, che espongono l'Ente alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad un'altra funzione Licenziamento
Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Licenziamento Nei casi più lievi: Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad un'altra funzione
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è reiterata

incaricati dei controlli;	
Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad un'altra funzione Licenziamento nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad un'altra funzione Licenziamento se reiterazione prosegue dopo precedente sanzione
Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;	Rimprovero scritto Multa
Omessa informativa all'OdV ed alle funzioni nonché all'Organo Dirigente di ogni situazione a rischio reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività.	Rimprovero scritto Multa
Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate	Sospensione nelle ipotesi particolarmente lievi Revoca nei casi più gravi
Violazione della tutela dell'anonimato del segnalante relativamente alle segnalazioni di cui al paragrafo 3.7	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Adibizione ad un'altra funzione Licenziamento

<b>Tipologie di condotta del CdA, degli Amministratori, dei sindaci, dei Revisori e dei membri dell'OdV</b>	<b>Possibili sanzioni</b>
Inosservanza dei protocolli e procedimenti di formazione delle decisioni dell'Organo Dirigente (membri del Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati) nelle attività della funzione;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione
Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie reato presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione

Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi
Omissioni di comportamenti prescritti e formulati nel Modello, che espongono l'Ente alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione nelle ipotesi più gravi Revoca se si realizza il reato presupposto
Omissioni di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee, che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Revoca Sospensione nelle ipotesi particolarmente lievi
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Omissione nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione Revoca nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;	Sospensione Revoca se la reiterazione continua dopo sospensione
Omessa segnalazione di inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono reiterate
Omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'OdV nelle attività di competenza di soggetti apicali;	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione
Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rilevano infondate	Sospensione nelle ipotesi particolarmente lievi Revoca nei casi più gravi

Violazione della tutela dell'anonimato del segnalante relativamente alle segnalazioni di cui al paragrafo 3.7	Revoca
---	--------

<b>Tipologie di condotta dei collaboratori, consulenti e terze parti</b>	<b>Possibili sanzioni da prevedere anche in seno ai singoli contratti</b>
Inosservanza delle procedure e/o dei processi previsti dal Modello 231 per l'attuazione delle decisioni dell'Organo Dirigente nelle attività organizzative ed operative;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo comminazione penale
Inosservanza delle modalità e delle procedure formulate nel Modello per l'acquisizione e gestione delle risorse finanziarie predisposte per la prevenzione di fattispecie dei reati presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo comminazione penale
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto;	Richiamo e intimazione a conformarsi
Omissioni di comportamenti prescritti e formulati nel Modello, che espongono l'Ente alle situazioni di rischio reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto
Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di organizzazione e prevenzione che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni e modifiche;	Risoluzione ex art. 1456 c.c. se si realizza il reato presupposto Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. nelle ipotesi più lievi
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso ad informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli o mancata trasmissione di informazioni richieste dall'OdV;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se la condotta è reiterata
Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modifiche che	Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. nei casi più gravi in ipotesi di realizzazione del reato



possono costituire fonte dei reati presupposto colposi specifici artt. 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	presupposto
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dei protocolli del Modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento;	Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. Risoluzione ex art. 1456 c.c. se reiterazione dopo comminazione penale
Omessa segnalazione della inosservanza ed irregolarità al Modello commesse nel rapporto in atto da qualsiasi soggetto;	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate
Omessa osservanza dell'obbligo di fornire informazioni all'OdV su ogni circostanza che possa essere ritenuta a rischio reato presupposto.	Richiamo e intimazione a conformarsi Comminazione di una penale ex art. 1382 c.c. se reiterate

<b>Tipologie di condotta del Responsabile delle Segnalazioni (<i>whistleblowing</i>)</b>	<b>Possibili Sanzioni</b>
Violazione della tutela dell'anonimato del segnalante relativamente alle segnalazioni di cui al paragrafo 3.7	Revoca

# Capitolo 6

## **6 APPROVAZIONE E REVISIONE DEL MODELLO**

### **6.1 Approvazione del Modello**

Il Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 è approvato con delibera del Consiglio di amministrazione a maggioranza dei presenti.

È, altresì, necessaria apposita delibera del Consiglio di Amministrazione qualora il Modello debba essere modificato.

Il Consiglio di amministrazione, annualmente, valuta l'opportunità di modifiche allo stesso Modello qualora le stesse siano suggerite dall'Organismo di vigilanza o si rendono necessarie in virtù di modifiche sostanziali dell'ente e/o modifiche legislative.

### **6.2 Revisione del Modello**

Come specificato nel paragrafo che precede, il Modello viene rivisto annualmente in sede di Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza il Modello viene rivisto anche a scadenze più brevi in conseguenza di:

- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente che adotta il Modello, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi;
- modifiche normative.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono, pertanto, un'importanza prioritaria.

### **6.3 Approvazione dei protocolli richiamati**

Il Direttore Generale approva con firma le procedure ed i protocolli interni. Le procedure inerenti la sicurezza devono essere vistati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla nomina del Delegato per la sicurezza.

La distribuzione dei protocolli e dell'altra documentazione in essi richiamata è affidata alla Direzione Affari Generali. La distribuzione viene registrata con firma del ricevente su apposito documento e inserita nella rete interna nella Cartella Pubblica.